



Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978



D. Scolart

L'abuso sulla persona
nelle religioni

ISSN 0394-2732

A. Angelucci - S. Baldassarre
V. Beretskyi - C. Cianitto
A. Cupri - M. Krupskyi
F. Dal Bo - A. Ferrari - I. Goss
L. M. Guzzo - B. Hussen
A. Iacovino - V. Pacillo - D. Scolart

Le punizioni corporali negli istituti scolastici in Pakistan

Deborah Scolart

Professoressa associata, Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo, Università degli studi di Napoli L'Orientale

ABSTRACT

Le punizioni corporali nelle scuole sono il retaggio di un modello educativo ormai in via di superamento che concepiva il minore come un soggetto in balia della potestà dell'adulto. In Pakistan sono ancora molto diffuse e la risposta dell'ordinamento giuridico è disomogenea, priva di un indirizzo chiaro a livello federale e con le province che si muovono in modo autonomo.

SOMMARIO

1. Introduzione – 2. Le disposizioni contro gli abusi sui bambini – 3. Le punizioni corporali e la risposta della legge – 4. Conclusioni.

1. Introduzione

La questione degli abusi sui minori¹ si pone complessa già a partire dalla mancanza di una definizione legale largamente condivisa degli stessi; un punto di riferimento può essere rappresentato dall'OMS secondo cui gli abusi e la negligenza sui minori consistono in maltrattamento fisico e/o emotivo, l'abuso sessuale, l'abbandono, la negligenza e lo sfruttamento commerciale o di altro tipo, che si traducono in un danno effettivo o potenziale alla salute, alla

¹ I dati UNICEF sono drammatici: 6 bambini su 10 al mondo (circa 400 milioni di soggetti) sotto i 5 anni soffrono regolarmente punizioni fisiche e/o violenza psicologica per mano dei loro familiari o di chi dovrebbe accudirli; una donna su 5 e un uomo su 7 è stato sessualmente abusato da bambino/a. Unicef, *Nearly 400 million young children worldwide regularly experience violent discipline at home*, 11 June 2024, www.unicef.org/press-releases/nearly-400-million-young-children-worldwide-regularly-experience-violent-discipline; Unicef, *Sexual violence*, October 2024, data.unicef.org/topic/child-protection/violence/sexual-violence/#status



sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino e che avvengono nel contesto di una relazione di responsabilità, fiducia o potere²; l'elemento chiave è ovviamente la relazione che lega il minore al soggetto abusante.

Nella definizione presa in esame non compaiono esplicitamente citate le punizioni corporali, una particolare forma di maltrattamento fisico e mentale giustificato (da chi lo commette) con finalità educative. Le punizioni corporali sono ancora presenti e utilizzate in molte parti del mondo; in queste pagine si rifletterà sulla situazione in Pakistan dove sono particolarmente diffuse, nonostante alcuni recenti interventi normativi diretti a vietarle. La dottrina pakistana, nello studiare la questione, sottolinea in modo ricorrente come, in generale, nei Paesi dell'Asia meridionale le punizioni corporali siano utilizzate per sanzionare lo scarso rendimento scolastico e il mancato raggiungimento degli obiettivi accademici (mentre nei Paesi occidentali sono impiegate per correggere comportamenti scorretti); inoltre, la violenza è accettata quale elemento culturale che consente agli uomini di controllare il comportamento dei parenti e di coloro, come appunto gli scolari, che sono soggetti alla loro autorità, generando un contesto in cui è difficile percepire la punizione corporale come qualcosa da disapprovare e reprimere³.

² OMS, *Child maltreatment*, 5 November 2024, www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment

³ A. MUNIR, B. HUSSAIN, *Implications of Corporal Punishment on the Child's Mental Health in Peshawar, Pakistan*, in *Pakistan Journal of Criminology*, 11, 1, 2019, pp. 16-27; F. MALIK, F. RIZVI, *Domestic Violence: A Risk Factor to Child Abuse in Pakistan*, in *Pakistan Journal of Psychological Research*, 24, 1-2, 2009, pp. 1-25; N.K. MAHSUD, N. MUSHTAQ, S.M. ANWAR, *Violence Against Children: Physical Exploitation Faced by Child Scavengers in Rural Islamabad-Pakistan*, in *Journal of Management Practices, Humanities and Social Sciences*, 4, 2022, pp. 9-18; N. ZAFAR, M. NAEEM, A. ZEHRA, M. KHALID, *Ten Years Data of Child Abuse and Neglect Cases Managed at the First Hospital Based Child Protection Unit in Pakistan*, in *Asia Pacific Journal of Psychiatric Child Health*, 3, 2020, pp. 30-36; Y. ANWER, F. ABBASI, A. HAFEEZ, S. SIKANDER, A. HAFEEZ, *Resources for Preventing and Responding to Violence Against Children in Islamabad Capital Territory Pakistan*, in *Pakistan Journal of Public Health*, 10, 2, 2020, pp. 125-132. Non manca la voce di chi collega la liceità delle punizioni corporali (da infliggere, però, con moderazione) all'islam, sostenendo che l'obiettivo della punizione non sia di danneggiare la persona, ma di riformarne il comportamento in senso islamico, orientando il fanciullo al rispetto delle regole; sul punto si veda, ad esempio, M.I. MEHMOOD, S. QAYUM, S. ALI, *Barriers to Child's Education: Comparative Overview of Corporal Punishment in Islamic and Pakistani Law*, in *Pakistan Journal of Criminology*, 14, 1, 2022, pp. 43-56.



2. Le disposizioni contro gli abusi sui bambini

Le condotte abusive nei confronti dei bambini registrate in Pakistan sono molteplici⁴ e spaziano dai diversi tipi di abusi e violenza sessuale al lavoro coatto, dalla violenza domestica al matrimonio minorile, alle punizioni corporali applicate in famiglia⁵, a scuola e nei luoghi di lavoro; la condizione di subordinazione psicologica in cui si trovano i bambini davanti a figure di potere con cui entrano in relazione, unita al fatto che il tema degli abusi sui bambini è considerato vergognoso e disonorevole⁶ per cui se ne parla poco, e che fino a poco tempo fa il quadro normativo non era particolarmente attento alla questione, rendono difficile ai bambini sia sottrarsi sia denunciare le violenze.

Sebbene il Pakistan abbia ratificato la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989⁷ già nel 1990, solo di recente il tema della protezione dell'infanzia contro gli abusi è assunto all'attenzione della politica e della legislazione statale, con risultati ancora poco soddisfacenti.

A livello costituzionale non si riscontra l'esistenza di disposizioni esplicitamente dirette a garantire la protezione dei bambini contro la violenza, ma gli

⁴ Studi diversi dimostrano che l'8.3% dei bambini pakistani nella fascia di età 5-14 anni è economicamente attivo e lavora a tempo pieno; un terzo dei bambini non viene registrato alla nascita; circa 23 milioni di bambini non sono mai andati a scuola; un numero di bambini compreso tra 20.000 e 40.000 è costretto a prostituirsi e il 72% dei bambini è stato vittima di un qualche tipo di abuso prima dei 13 anni. La provincia del Punjab è quella che registra il maggior numero di casi documentati di abusi sui minori, seguita dal Sindh; i gruppi di età 6-10 e 11-15 sono altamente vulnerabili e le femmine sono maggiormente esposte dei maschi agli abusi (55% contro 45%). Cfr. N.K. MAHSUD, N. MUSHTAQ, S.M. ANWAR, *Violence Against Children*, cit.; S. SHAH, T. AHMED, G.M. MALIK, *Understanding the Prevalence of Child Abuse in Pakistan: A Comprehensive Study*, in *Pakistan Social Sciences Review*, 7, 3, 2023, pp. 72-86; F. JALIL, B. KHAN, *Child Abuse: Causes and Impacts on Pakistani Society*, in *International Research Journal of Social sciences and Humanities*, 1, 2, 2022, pp. 33-49.

⁵ F. MALIK, F. RIZVI, *Domestic Violence*, cit.; N. ZAFAR, M. NAEEM, A. ZEHRA, M. KHALID, *Ten Years Data*, cit.; F. MALIK, *Determinants of child abuse in Pakistani families: Parental acceptance-rejection and demographic variables*, in *International Journal of Business and Social Science*, 1, 1, 2010, pp. 67-80.

⁶ Il concetto di vergogna, colpa e onore diventa un ostacolo all'individuazione precoce e alla denuncia dei casi di abuso sessuale sui minori. F. JALIL, B. KHAN, *Child Abuse*, cit. p. 36; N. ZAFAR, M. NAEEM, A. ZEHRA, M. KHALID, *Ten Years Data of Child Abuse*, cit., p. 31.

⁷ Ai nostri fini rileva, in particolare, l'art. 19 della Convenzione che impone agli Stati parte di prendere «ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza o danno o brutalità fisica o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, mentre è sotto la tutela dei suoi genitori o di uno di essi, del o dei tutori o di chiunque altro ne abbia la cura».

artt. 25(3) e 26(3), rispettivamente in tema di uguaglianza dei cittadini e divieto di discriminazione, ricordano – con finalità programmatiche – che nulla «impedisce allo Stato di adottare disposizioni speciali per la protezione delle donne e dei bambini». L'art. 25A, Cost., aggiunto dal XVIII emendamento del 2010, fissa il principio dell'istruzione gratuita e obbligatoria per i bambini dai 5 ai 16 anni⁸; tale diritto è ora materia di competenza legislativa esclusiva delle assemblee provinciali⁹. L'art. 11, Cost. ai commi 2 e 3 fissa il divieto di lavoro minorile per i bambini di meno di 14 anni¹⁰ che non possono essere impiegati in «fabbrica o miniera o qualsiasi altro impiego pericoloso», mentre l'art. 37(e), Cost. impone allo Stato di emanare disposizioni che assicurino che i bambini e le donne non siano impiegati in professioni non adatte alla loro età o al loro sesso.

Esistono poi una serie di leggi destinate a tutelare il bambino e che, secondo Jabeen¹¹, possono essere classificate in tre gruppi. Nel primo rientrano le leggi emanate durante il periodo coloniale, quali il *Majority Act 1875*, il *Guardianship and Wards Act 1890* e il *Child Marriage Restraint Act* del 1929. Al secondo gruppo appartengono le leggi emanate dal governo coloniale e successivamente emendate dal Pakistan indipendente: tra queste rileva l'*Employment of Children Act* del 1938 (modificato nel 1991) che proibisce l'impiego di bambini al di sotto dei 14 anni in determinate professioni. Infine, nel terzo gruppo rientrano le leggi successive all'indipendenza e che riguardano per la maggior parte i minori delinquenti e i minori abbandonati. La prima legge specifica sulla protezione dei bambini è il *Punjab Destitute and Neglected Children Act* del 2004; giacciono in attesa di essere definitivamente approvati testi di legge quali il

⁸ La questione è importante perché il tasso di alfabetizzazione del Paese è intorno al 60% e l'analfabetismo è una delle cause della povertà e dello sfruttamento dei minori; www.superiorcolleges.edu.pk/pakistan-literacy-rate/ - consultato il 7 gennaio 2025.

⁹ Il Pakistan è uno Stato federale in cui la competenza legislativa è ripartita tra governo federale e governi provinciali secondo quanto indicato dalla costituzione (artt. 141-144) e dal Fourth Schedule. Sull'istruzione gratuita e obbligatoria cfr. U. AHGAR, S.H. BHATTI, *A Review on 'Right to Education' and Related Laws in Pakistan: Elucidate the Status of Elementary Education System in Our Country*, in *Voyage Journal of Educational Studies*, 3, 1, 2023, pp. 165-183.

¹⁰ Il limite dei 14 anni è in contrasto con la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 59 del 1937 che fissa il limite dei 15 anni per l'impiego nelle imprese industriali. Lo stesso limite è presente nella Convenzione ILO n. 138 del 1973, che richiede che il bambino abbia almeno 15 anni o l'età di completamento della scuola dell'obbligo prima di essere avviato al lavoro.

¹¹ T. JABEEN, *Pakistan's Child Protection Legislative and Policy Frameworks: A Critical Review*, in *Pakistan Journal of Criminology*, 5, 2, 2013, pp. 159-180.



Child Protection Bill e il *Child Marriages (Amendment) Bill* del 2009¹².

Nel 2016 è stato modificato il codice penale per accogliere nuove fattispecie di reato e ampliare la protezione dei minori; dal 2019 è in funzione una nuova agenzia federale nota con il suo acronimo ZARRA (Zainab Alert, Response and Recovery Agency) istituita con lo *Zainab*¹³ *Alert, Response and Recovery Act* dello stesso anno e la cui funzione è prevenire il rapimento dei minori e aumentare la consapevolezza circa gli abusi sessuali su minori in tutto il territorio pakistano.

3. Le punizioni corporali e la risposta della legge

Si è accennato che le punizioni corporali caratterizzano il modello educativo pakistano e sono applicate sistematicamente sia in casa che a scuola; per capire di cosa si tratta il modo più semplice è guardare a come le definiscono le leggi che in anni recenti le hanno vietate, sanzionandole penalmente. Emerge così che la punizione corporale o fisica è una «punizione in cui viene usata la forza fisica e che ha lo scopo di causare un certo grado di dolore o disagio, per quanto leggero possa essere» (art. 2 lett. c del *Gilgit-Baltistan Prohibition of Corporal Punishment Act* del 2015): l'articolo elenca una serie - tanto spaventosa quanto interessante per il fatto di illustrare le prassi correttive più ricorrenti - di condotte rientranti nel concetto di punizione: colpire ("schiaffi", "sberle", "sculacciate" precisa l'articolo) un bambino, con la mano o con un attrezzo (una frusta, un bastone, una cintura, una scarpa, un cucchiaio di legno, ecc.), compresi i calci, gli scossoni o gli spintoni, i graffi, i pizzicotti, i morsi, le tirate di capelli o i colpi sulle orecchie; costringere un bambino a stare in posizioni scomode, lavare la bocca di un bambino con il sapone o costringerlo a ingerire spezie piccanti.

Le condotte sono violente e non di rado causano ai bambini lesioni permanenti. La questione della loro punibilità, però, è stata ed è ancora dibattuta, a partire da un problema posto dall'art. 89 del codice penale del 1860¹⁴. L'art. 89

¹² A. MEHNAZ, *Child Abuse in Pakistan-Current Perspective*, in *National Journal of Health Sciences*, 3, 2018, pp. 114-117.

¹³ La legge prende il nome da una bambina di 6 anni, Zainab Ansari, rapita, violentata e uccisa da uno stupratore seriale nel 2018. Il caso suscitò una mobilitazione sulla questione degli abusi sessuali su minori, sfociata nella legge citata. A. MEHNAZ, *Child Abuse*, cit.

¹⁴ Il codice penale pakistano è ancora in larga misura quello coloniale entrato in vigore nel 1860; importanti emendamenti intervenuti negli anni Ottanta e Novanta ne hanno però stravolto l'impianto per far spazio a norme di derivazione sciaraitica.



stabilisce che: «Nulla di ciò che è fatto in buona fede per il beneficio di una persona di età inferiore ai dodici anni o non sana di mente, da o con il consenso, espresso o implicito, del tutore o di altro individuo avente la custodia legale, è considerato un reato a causa del danno che l'azione può cagionare o che il soggetto agente sappia essere probabile che cagioni a tale persona». Ai fini dell'applicabilità di questa regola, l'articolo chiarisce che la norma non si estende al fatto di chi causa "volontariamente" la morte della persona di cui ha la cura, o al fatto che il soggetto agente è consapevole della probabilità di causare la morte o un grave danno fisico.

La disposizione intende quindi far salve le azioni che l'adulto in buona fede (*good faith*) abbia compiuto per il beneficio (*benefit*) del bambino e viene intesa come un'implicita autorizzazione alla somministrazione di punizioni corporali nella misura in cui queste non siano intenzionalmente dirette a causare danni fisici o la morte del soggetto che le riceve. Chiaro riflesso dei modelli educativi ottocenteschi, l'art. 89 è stato in passato oggetto di interpretazione giurisprudenziale¹⁵ che ne ha confermato la validità e nel Pakistan indipendente ha continuato a funzionare come causa di esclusione della punibilità.

L'art. 89 c.p. non è però l'unica disposizione in vigore nel Paese ad ammettere l'uso di metodi correttivi violenti.

Nello stesso senso si esprime il *Sindh Children Act* del 1955 il cui art. 48 co. 2 stabilisce che «l'inflizione di una punizione ragionevole a un bambino per un motivo appropriato non è considerata un reato ai sensi della presente sezione» (relativa alla crudeltà verso i bambini); si apre qui la questione dell'interpretazione del concetto di "punizione ragionevole" impartita per un "motivo appropriato" che viene in parte superata dall'entrata in vigore del *Sindh Prohibition of Corporal Punishment Act* del 2016 con il quale il legislatore vieta (art. 3) le punizioni corporali, «nonostante l'art. 89 c.p. e ogni altra legge e regolamento in vigore», da parte di chiunque «sul posto di lavoro, nelle scuole e in altre istituzioni educative formali, informali e religiose, sia pubbliche che private»¹⁶, negli

¹⁵ Si veda ad esempio il caso *G.B. Ghatge vs Emperor on 14 September, 1948* (AIR 1949 Bom. 226) discusso davanti alla High Court di Bombay e il cui testo è disponibile online al sito indiankanoon.org/doc/447530/ e tutt'ora citato dalla dottrina pakistana in materia.

¹⁶ Così anche si esprime il *Sindh Right of Children to Free and Compulsory Education Act* del 2013 che all'art. 13 (3) vieta le "punizioni corporali e le molestie".



istituti di assistenza all'infanzia, nei centri di riabilitazione e di assistenza e nel sistema della giustizia minorile¹⁷. Il legislatore è fermo nel non ammettere "in nessun caso" punizioni corporali o che riguardino lo sviluppo fisico e mentale del bambino o che possano influire sul suo stato emotivo. Il divieto non si applica ai genitori, che non sono citati espressamente; al contrario, l'art. 3 della citata legge del Gilgit-Baltistan vieta le punizioni corporali «in tutte le forme» innanzitutto nella famiglia, e poi nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli istituti di assistenza e nel sistema carcerario.

Nel Punjab il legislatore aveva affrontato la questione una prima volta con il *Punjab Destitute and Neglected Children Act* del 2004 il cui art. 35, relativo alla "crudeltà verso i bambini" stabiliva che: «chiunque, non essendo genitore, avendo l'effettiva responsabilità o il controllo di un bambino, intenzionalmente lo aggredisce, lo maltratta, lo trascura, lo abbandona o lo espone, o fa in modo che venga aggredito, maltrattato, trascurato, abbandonato o esposto, o per negligenza omette di fornirgli cibo adeguato, vestiti, assistenza medica o alloggio adeguati per il bambino in modo tale da causargli inutili sofferenze fisiche e mentali, è punito con la reclusione per un periodo che può arrivare a tre anni o con una multa che può arrivare a cinquantamila rupie o con entrambe le pene; fermo restando che se una punizione viene somministrata a un bambino dalla persona che ne ha il legittimo controllo o la custodia, per un motivo valido o sufficiente, non sarà considerato un reato ai sensi della presente sezione». Dunque, le condotte previste dalla legge erano vietate a tutti tranne i genitori (*not being a parent*) che potevano tranquillamente continuare a maltrattare il figlio o negargli i pasti; in aggiunta, coloro, diversi dai genitori, che avessero potuto dimostrare di aver punito nei modi sopra indicati il bambino per una *good or sufficient reason* non avrebbero commesso un reato¹⁸. La norma era allineata al modello dell'art. 89 c.p., fatto interessante in una legge datata 2004, dunque recente; non deve, perciò, meravigliare se solo pochi anni più tardi il *Punjab*

¹⁷ Nello stesso senso e con disposizioni sostanzialmente identiche si era orientato il *Gilgit-Baltistan Prohibition of Corporal Punishment Act* del 2015.

¹⁸ Si spiega anche così il risultato di uno studio del 2009 effettuato in alcuni distretti del Punjab secondo il quale l'89% dei bambini nelle aree rurali e il 92% nelle aree urbane ha riferito di essere stato sottoposto a una o più forme di punizioni corporali; M. YOUSUF, A. SABOOR, *Associated factors of corporal punishment practiced by school teachers in Quetta, Balochistan*, in *Bi-Annual Research Journal "Balochistan Review"*, XL, 1, 2019, pp. 255-270, p. 257.



Destitute and Neglected Children (Amendment) Act del 2017 (XIV of 2017) abbia abrogato l'art. 35, facendo propria una nuova tendenza già avviata con l'art. 16 del *Punjab Free and Compulsory Education Act* del 2014 relativo a "ammissione, espulsione e punizioni corporali" che pone in capo alla direzione scolastica l'obbligo di vigilare che i bambini non siano sottoposti a punizioni corporali (peraltro non definite dalla legge) o a molestie.

Anche il Khyber Pakhtunkhwa adotta una posizione coerente con l'art. 89 c.p.: il suo *Child Protection and Welfare Act* del 2010 all'art. 33 abolisce le punizioni corporali «in tutti i loro tipi e manifestazioni» vietandone la pratica in qualsiasi forma «come previsto dall'art. 89 del codice penale», il che significa, però, che la buona fede può essere utilizzata per aggirare il divieto. La legge, inoltre, punisce con la reclusione «chiunque, non essendo genitore, abbia la responsabilità o il controllo effettivo di un bambino e lo aggredisca, lo maltratti, lo trascuri, lo abbandoni o lo esponga ad aggressioni fisiche, o per negligenza non gli fornisca cibo, vestiti o assistenza medica adeguati, o si comporti con il bambino in modo tale da causargli inutili sofferenze mentali e fisiche»; di nuovo, sono ammesse "punizioni ragionevoli non corporali" somministrate in buona fede da «persona che ha il controllo legittimo o la cura protettiva, come farebbero normalmente i genitori per il miglioramento del bambino» (art. 44). Suscita perplessità anche in questo caso l'esclusione dei genitori dal novero dei soggetti punibili per queste condotte violente nei confronti del minore. Nel settembre del 2017 la High Court di Peshawar nel caso *Azam Khan v. The State*¹⁹ ha sollecitato il governo provinciale a bandire definitivamente le punizioni corporali, ma il disegno di legge all'esame dell'Assemblea (*Khyber Pakhtunkhwa Prohibition of Corporal Punishment Bill*) al momento di chiudere queste note non risulta ancora essere stato approvato.

Il ruolo della giurisprudenza è stato significativo nel Territorio della Capitale²⁰ Islamabad: nel 2020 il Chief Justice della High Court di Islamabad²¹ è

¹⁹ Cr. Misc./B.A. n. 1883-P/2017 il cui testo è disponibile online al sito www.peshawarhighcourt.gov.pk/PHCCMS//judgments/BA1883P2017-Judgment.pdf

²⁰ Il Territorio della Capitale Islamabad non è una provincia *strictu sensu*, ma un territorio direttamente amministrato dal governo federale.

²¹ "IHC bans corporal punishment at schools" www.thenews.com.pk/print/613610-ihc-bans-corporal-punishment-at-schools - consultato il 7 gennaio 2025; T. NASEER, *Bill against corporal punishment for children to be tabled in NA, Shireen tells court* www.dawn.com/news/1538618 - consultato il 7 gennaio 2025.



intervvenuto sull'art. 89 c.p. invitando il Ministero dell'Interno a prendere provvedimenti per proteggere i bambini nelle scuole contro trattamenti umilianti e degradanti che violano il diritto alla dignità del bambino garantito dall'art. 14, Cost. Il governo federale era, inoltre, chiamato a sollecitare l'Autorità di regolamentazione delle istituzioni educative private²² verso l'emanazione di linee guida coerenti con le indicazioni contenute nella sentenza. Un anno dopo è entrato in vigore l'*Islamabad Capital Territory Prohibition of Corporal Punishment Act* del 2021²³ il cui testo è ricalcato, nelle definizioni e nei divieti, su quello della legge del Sindh e, come questa, non cita il contesto familiare come possibile luogo di punizioni corporali da proibire.

Mostra, infine, ancora riluttanza ad affrontare la questione delle punizioni corporali il Balochistan, provincia in cui né il cui *Compulsory Education Act*, 2014 né il *Child Protection Act* del 2016 contengono disposizioni volte a prevenire e sanzionare questo metodo "educativo".

4. Conclusioni

Nonostante la dottrina pakistana abbia negli ultimi anni richiamato l'attenzione sugli effetti perversi delle punizioni corporali sulla salute psico-fisica del bambino e sulla sua capacità di apprendimento, la disciplina volta a contrastarle si presenta ancora piuttosto frammentaria: manca una legge federale di indirizzo, e le singole province si muovono in modo autonomo e diverso tra loro, con il Gilgit-Baltistan che offre un'ampia protezione e il Balochistan che non ha ancora preso alcuna iniziativa per vietarle; nel mezzo si collocano Sindh, Punjab e Khyber Pakhtunkhwa che distinguono tra le punizioni corporali somministrate dagli operatori scolastici, vietate, e quelle impartite dai genitori che restano nella maggior parte dei casi coperte dall'art. 89 c.p. e da clausole esplicite di esclusione dalla punibilità (*whoever, not being a parent*)²⁴. Sebbe-

²² Private Education Institutions Regulatory Authority (PEIRA); il suo sito ufficiale è www.peira.gov.pk/

²³ Lo *Islamabad Capital Territory Right to Free and Compulsory Education Act* del 2012 conteneva già all'art. 13 il divieto di punizioni corporali e molestie psicologiche, evidentemente rivelatosi insufficiente allo scopo.

²⁴ Ci si può chiedere se ciò sia dovuto a un qualche tipo di influenza da parte della sharia. È indubbio che nella *wilāya* (potestà) paterna sia incluso anche il potere di correzione (*ta'dīb*) sui figli. Tuttavia, tale potere va esercitato nel contesto della moderazione (*wasāṭiyya*) che deve improntare il comportamento del credente in ogni circostanza e la dottrina concorda nel vietare



ne la giurisprudenza abbia dimostrato un'interessante capacità di impulso nel promuovere una nuova visione della funzione educativa, sollecitando il legislatore (e la politica) ad agire per proteggere la dignità e l'integrità psico-fisica del bambino, si constata la mancanza di pronunce specifiche sull'illiceità delle punizioni corporali, sia perché la legislazione in materia è piuttosto recente, sia perché ancora persiste a livello culturale l'alleanza genitori-insegnanti sui metodi educativi che impedisce di denunciare le condotte abusive.

severamente maltrattamenti e sevizie da parte dei genitori. M. MUNIR, *Rights of the Child: An Islamic Perspective on Preventing Violence, Abuse, and Exploitation of Children and Pakistani Law*, in *Hamdard Islamicus*, XXXVIII, 4, 2015, pp. 33-58; M. RAJABI-ARDESHIRI, *The Rights of the Child in the Islamic Context: The Challenges of the Local and the Global*, in *The International Journal of Children's Rights*, 17, 3, 2009, pp. 475-489. Rilevano, inoltre, il *Sindh Domestic Violence (Prevention and Punishment) Act XX* del 2013, e il *Balochistan Domestic Violence (Prevention and Protection) Act VII* del 2014: queste leggi prendono in considerazione ogni «physical or psychological abuse committed by a respondent against women, children or other vulnerable persons, with whom the respondent is or has been in a domestic relationship». Dirette a tutelare principalmente le donne contro la violenza domestica, le leggi non trattano esplicitamente la questione delle punizioni corporali; nondimeno, nel vietare abusi psico-fisici sui minori aprono interessanti spiragli interpretativi che sarà compito della giurisprudenza sviluppare.